



Certificazione ISO 9001-2008
n. 24857/11/S

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

ISTITUTO TECNICO STATALE TRASPORTI E LOGISTICA
"BUCCARI"

Prof.ssa Sira Pinna

Indirizzi: Trasporti Marittimi / Apparatzi ed Impianti Marittimi

=====

www.itnbuccari.it

Cagliari, 13.09.2013

A.S. 2012/2013

Patto di corresponsabilità scuola-famiglia

Modulo integrativo (all.a)

ALUNNO _____ CLASSE _____

Oggetto: Uscita anticipata di alunni minori d'età dalla scuola- Patto educativo di corresponsabilità

Uno dei problemi che vive la scuola, ed in particolare il nostro istituto, è quello relativo alla richiesta ed all'uscita anticipata degli alunni.

Ogni anno, infatti, puntualmente, esso si ripropone in maniera pressante e nasce da una molteplicità di motivi che vanno da esigenze di natura personale di alunni e famiglie, a situazioni di carattere variamente inerente l'organizzazione scolastica fino a quelli legati all'ambiente e alle difficoltà di spostamento degli alunni con i mezzi di trasporto, dai quali il nostro bacino di utenza in gran parte dipende, e ciò rende atipica la nostra realtà scolastica.

QUESTE ESIGENZE, DI FATTO, NECESSITANO DI UNA SOLUZIONE CONDIVISA

per contemperare i bisogni delle famiglie e quelli della scuola, in ordine all'obbligo di tutela dei minori affidati.

L'Amministrazione Scolastica, quest'anno, ha ritenuto opportuno, nell'ambito della sua autonomia didattica e organizzativa, fare ricorso alla presente **clausola integrativa del PATTO DI CORRESPONSABILITÀ**, per venire incontro alle numerose richieste pervenute da parte delle famiglie circa la mobilità degli studenti. Lo scopo non è quello di introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile al dovere di vigilanza in capo al personale scolastico, quanto, piuttosto, quello di **definire meglio i contorni della responsabilità contrattuale da inadempimento**, assunta la natura pattizia del rapporto intercorrente tra scuola e famiglia, **rafforzando nel contempo le condizioni di sicurezza** nell'ambito della scuola e a vantaggio delle famiglie stesse.

Il **Patto educativo di corresponsabilità**, nato dall'esigenza di dare una risposta forte ai frequenti episodi di violenza, bullismo e vandalismo, rappresenta, oggi, uno strumento giuridico innovativo perché "volto a **rafforzare la condivisione da parte dei genitori** delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola" (nota ministeriale 31 luglio 2008).

Introdotta dall'art. 5 bis del D.P.R. n. 235 del 2007, ed entrata in vigore con il 2 gennaio 2008, **si inquadra nel POF** che, costituendo il punto di riferimento essenziale per la pianificazione di ogni attività scolastica, racchiude i principi educativi e formativi di fondo che sorreggono l'impianto della scuola.

Già da tempo, i problemi legati all'organizzazione delle risorse della scuola, unitamente ai limiti oggettivi dati da particolari realtà territoriali, hanno acceso un ampio dibattito sui tempi e le modalità di esercizio della funzione pubblica dell'istruzione. Per questo motivo, le Istituzioni scolastiche hanno sottoposto anche la questione **dell'uscita anticipata degli alunni dalla scuola** all'attenzione degli organi competenti, al fine di **circoscrivere l'ambito di responsabilità** e di evitare erranee applicazioni della normativa vigente.

La materia piuttosto controversa della responsabilità sui minori, è stata oggetto, nel tempo, di interpretazioni anche molto diverse da parte di avvocati ed esperti, nonché di istituzioni autorevoli come l'Avvocatura dello Stato e autorità pubbliche a tutela dei minori (v. parere dell'Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori del Friuli Venezia Giulia del 15-10-2004).

La giurisprudenza, che in passato era orientata verso una **visione extracontrattuale** (ex art. 2043 c.c.) della responsabilità dei precettori, relativamente al dovere di vigilanza, oggi, su impulso sia del Ministero che dei





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna



Certificazione ISO 9001-2008
 n. 24857/11/S

**ISTITUTO TECNICO STATALE TRASPORTI E LOGISTICA
 "BUCCARI"**

Prof.ssa Sira Pinna

Indirizzi: Trasporti Marittimi / Apparatî ed Impianti Marittimi

=====
www.itnbuccari.it

Cagliari, 13.09.2013

Giudici di legittimità (v. sentenze della Corte di Cassazione), tende a considerare la struttura scolastica soggetta anche alle norme civilistiche che disciplinano il contratto, sommando alla dimensione strettamente educativo-formativa quella propriamente organizzativa.

Sul punto giova ricordare la Cassazione civile 30/03/99, n. 3074, che ha circostanziato gli ambiti di responsabilità come di seguito: << L'Istituto d'istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e fino al subentro reale o potenziale dei genitori, o di persone da questi incaricate; tale dovere permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale bensì normale e prevedibile.>>

La questione si arricchisce di nuovi interrogativi: ad esempio, se, posto che la capacità dell'istituzione scolastica di conseguire i propri fini può realizzarsi solo con certe garanzie strutturali, la scuola che **si trovi ad operare** in una situazione di consapevole carenza organica possa, al verificarsi del danno, interamente ascrivibile ad omissioni organizzativo-strutturali, andare esente da responsabilità.

Poiché la prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato **in via preventiva** tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo diventa rilevante, per decidere sulla responsabilità, la **prevedibilità e la ripetitività** di alcune circostanze favorevoli al verificarsi di un evento dannoso. (cfr Cass. Civ. Sez. III, 03.02.99, n. 916).

Tali circostanze di fatto possono riguardare il particolare ambiente in cui si opera, così come l'ubicazione della scuola, la distanza dal luogo di abitazione, la viabilità, gli orari di servizio dei mezzi pubblici, l'eccessiva vivacità di taluni allievi, la loro abituale aggressività, che presuppone un controllo rafforzato, ecc., secondo una prospettazione che fa ritenere che certi eventi verificatisi in date condizioni, possano ripetersi.

Poiché in determinate circostanze il mantenimento a scuola di un numero rilevante di alunni rappresenta una maggiore esposizione a rischi, è compito dell'organizzazione scolastica provvedere ad adottare le misure più idonee a prevenirli.

L'applicazione del principio di responsabilità, infatti, trova il suo fondamento su presupposti oggettivi e soggettivi, rappresentati da tutti quei comportamenti commissivi od omissivi che sono strettamente connessi all'attivazione o al mantenimento di situazioni di pericolo o all'omessa adozione di cautele doverose per garantire condizioni di **sicurezza degli interessi protetti**.

La normativa vigente riconosce la più ampia **autonomia** alle singole istituzioni scolastiche le quali possono adottare le misure organizzative più idonee a realizzare la propria azione educativa.

La scuola, pertanto, <<definisce contenuti e modelli applicativi, che devono scaturire dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta delle scuole, non potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale>> (Quaderno del patto di corresponsabilità educativa, MIUR 5/3/2009).

Coerentemente, il DPR 275/99 all'art. 4 comma 6 già prevedeva che: <<nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni ...e... a tal fine...possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune ...>> e all'art. 3 sanciva che <<Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'Offerta Formativa>> il quale <<è elaborato dal collegio dei docenti ..., tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, ..., degli studenti ... e che... è adottato dal consiglio di circolo o di Istituto.>>





Certificazione ISO 9001-2008
n. 24857/11/S

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

ISTITUTO TECNICO STATALE TRASPORTI E LOGISTICA
"BUCCARI"

Indirizzi: **Trasporti Marittimi / Apparat** ed Impianti Marittimi

=====
www.itnbuccari.it

Prof.ssa Sira Pinna

Cagliari, 13.09.2013

Infine, l'ultima Circolare Ministeriale n. 110/07 in materia di iscrizioni stabilisce che l'Offerta Formativa deve tener conto delle **risorse professionali** di cui la scuola dispone ma anche delle **prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie**.

Il POF, dunque, presuppone la più **ampia condivisione**, considerando le esigenze di tutte le componenti della scuola e del territorio .

IL DISCRIMINE TRA IL LECITO E L'ILLECITO E' DAVVERO SOTTILE.

Secondo un certo **orientamento giurisprudenziale** il dovere di sorveglianza << **non ha carattere assoluto ma relativo**, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio **in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni** di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento,, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti , **purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi**>> (Cass. Civ., III, 23.06.1993 n. 6937).

In questo caso la Corte prescinde da un'interpretazione meramente letterale e da un'applicazione meccanica e generalizzata della norma che andrebbe a confliggere non solo con la **consuetudine consolidata** nelle scuole e nelle famiglie (il fenomeno del rientro a casa da "soli" degli alunni è oramai diffuso ed ineliminabile), ma anche con il **diritto del minore alla graduale acquisizione della propria autonomia**.

Nell'ambito di una **progettualità educativa**, tesa alla promozione di valori essenziali e condivisi inerenti allo sviluppo della personalità del minore, quest'ultimo viene abituato a gestire una sempre più ampia **mobilità tra scuola casa** attraverso un progressivo esercizio di spazi di maggiore autonomia e responsabilità individuale. Nella realtà, peraltro, questa mobilità non può prescindere dal contesto ambientale in cui essa si svolge.

Appare opportuno, a questo proposito, riflettere in termini organizzativi su quale sia il **bilanciamento tra diritti confliggenti**: come ad es. quello della famiglia, laddove i genitori lavorano entrambi per un tempo superiore a quello coincidente con l'attività scolastica, e quello della scuola che ha l'interesse a non essere esposta oltremodo al rischio di responsabilità risarcitoria.; così come il diritto di un insegnante di fare sciopero e quello dei genitori di vedere garantito un **servizio custodiale** che, se nelle normali condizioni di svolgimento dell'attività scolastica si integra con quello didattico, in assenza di attività didattica resta isolato.

La natura della responsabilità di vigilanza, infatti, non si esplica nella pura custodia, ma è componente di una relazione giuridica tra **scuola e genitori**, che perseguono in maniera complementare le finalità di educare e istruire il minore.

==

Per i giudici della Corte di Cassazione <<**appare corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico, e dell'insegnante, nell'ambito della responsabilità contrattuale**>>.

In particolare, <<di recente le Sezioni Unite, con la sentenza n. 577/2008 hanno definitivamente sancito l'apertura del diritto vivente al riconoscimento di **forme contrattuali spurie** come quella **del contatto sociale**.>> (Pulice, **Responsabilità da contatto sociale e sue applicazioni**, in Il civilista, n. 9/2009).

Ebbene il **vincolo da contatto sociale**, sulla base dei principi indicati dalla Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite 27.6.2002 n. 9346), sorge a seguito della **domanda e dell'accoglimento dell'iscrizione**: <<con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, si determina l'instaurazione di un **vincolo negoziale**, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione a vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna



Certificazione ISO 9001-2008
 n. 24857/11/S

**ISTITUTO TECNICO STATALE TRASPORTI E LOGISTICA
 "BUCCARI"**

Prof.ssa Sira Pinna

Indirizzi: Trasporti Marittimi / Apparatì ed Impianti Marittimi

=====
www.itnbuccari.it

Cagliari, 13.09.2013

giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza ...>>.

L'importanza di tale assunto sta nel fatto che quando si istaura un rapporto contrattuale, esso ha forza di legge tra le parti (**art. 1321 cc**), in assenza di norme giuridiche tipiche e nell'incertezza normativa.

In quest'ottica, il **Patto di corresponsabilità** è lo strumento che meglio risponde alla logica della responsabilità condivisa tra scuola e famiglia ed è per questo motivo che <<occorre determinare contenuto e limiti della vigilanza dovuta ed esigibile ai diversi livelli della gerarchia organizzativa, in una prospettiva ex ante>> allo scopo di definire meglio i contorni della responsabilità contrattuale da inadempimento (cfr Pulitanò, **L'articolazione delle posizioni di garanzia all'interno di organizzazioni complesse**, § 9.1).

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con il già accennato "Quaderno del patto di corresponsabilità educativa" ha tracciato delle linee guida da acquisire nel **modello contrattuale** che i singoli Istituti elaborano autonomamente, ma che, per diventare vincolante, necessita di essere <<controfirmato dai genitori all'atto dell'iscrizione dei propri figli.>>

Si tratta di un'iniziativa che, secondo l'indirizzo ministeriale, <<garantisce un'interazione scuola-famiglia fondamentale per l'ottimizzazione del rapporto tra le varie componenti – allievi, genitori e docenti – ove ciascuna si assume la propria "responsabilità">> e si propone di rispettare il "patto" in relazione alle richieste avanzate da tutti. In questo modo **sono concordati** <<modelli di comportamento coerenti con uno stile di vita in cui si assumono e si mantengono impegni, rispettando l'ambiente sociale in cui si è ospitati>>. <<L'utilizzo di tale strumento si traduce in termini di efficienza ed efficacia nel momento in cui la sua applicazione può fare affidamento su una reale e condivisa co-progettazione tra dirigenti, personale docente e non docente e genitori, comportando quale scelta di metodo la necessità di declinare il patto educativo secondo variabili che comprendano criteri quali l'età dei ragazzi, le caratteristiche del contesto scolastico, la natura e tipologia del tessuto sociale e del territorio.>> ("Quaderno" cit.).

Tale indicazione confermando l'orientamento **contrattuale** del rapporto scuola-famiglia che, come già detto, la stessa giurisprudenza ha ultimamente fatto propria, individua **elementi oggettivi** di cui tenere conto nella definizione del modello pattizio.

Il Patto di Corresponsabilità si configura, quindi, come strumento attraverso il quale la scuola rende partecipi le famiglie di **un sistema organizzativo fondato sulla prevenzione di situazioni a rischio**.

==

L'obiettivo del **Patto educativo**, è quello di **impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola** i nuclei fondanti dell'azione educativa, dato che i genitori, infatti, in base all'art. 147 c.c., "rivestono una **posizione di garanzia formale** verso i propri figli" (cfr. Cass. pen., III, 14/12/2007, n. 4730 e Cass. Civ. 3/6/97, n.4945 Cass. Civ. 9/10/97, n. 9815).

Quanto al momento di **sottoscrizione del patto**, l'art. 5 bis comma 1 del D.P.R. 235 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, "contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica". Il procedimento di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e si conclude con la sua conferma, a seguito dell'acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dell'anno scolastico di riferimento.





Certificazione ISO 9001-2008
n. 24857/11/S

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

ISTITUTO TECNICO STATALE TRASPORTI E LOGISTICA
"BUCCARI"

Indirizzi: **Trasporti Marittimi / Apparat** ed Impianti Marittimi

=====

www.itnbuccari.it

Prof.ssa Sira Pinna

Cagliari, 13.09.2013

Ciascuna istituzione, e quindi anche la nostra, potrà porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità nell'ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche (art. 3, comma 3).

==

Giova ricordare che la responsabilità del genitore, (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del "precettore" (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono tra loro alternative, giacchè <<l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando">>, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).

Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le **responsabilità educative** che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.

==

Alla luce di quanto fin qui detto in ragione delle **differenti condizioni ambientali** di cui tenere conto, delle **differenti esigenze dell'utenza** ed in considerazione dell'**età degli alunni**, unitamente alle **potenzialità organizzative della scuola**, si ritiene che non esistano modelli organizzativi predefiniti ed universalmente validi per le diverse istituzioni scolastiche.

Considerata la relatività dell'obbligo di vigilanza, la modalità prescelta attraverso il presente Patto integrativo di corresponsabilità viene formalizzata e portata a conoscenza delle famiglie.

Nel caso in cui si verifichino eventi eccedenti l'ordinaria conduzione delle attività della scuola come: sciopero del personale docente o ATA (che per legge non può essere sostituito), oppure disservizi nel comparto trasporti che creasse disagi a carico della scuola o dell'utenza, mediante la sottoscrizione del **patto, tra la scuola e la famiglia**, si intende superare il disagio che entrambe le parti vivono in relazione alla **responsabilità legata alla vigilanza degli alunni minori d'età a scuola**, quando questi permangono in istituto o chiedono l'**uscita anticipata** per poter rientrare in famiglia.

Il presente patto definisce le **modalità di ripartizione delle responsabilità scuola- famiglia** in merito al **dovere di vigilanza**.

In tal senso si formula una specifica richiesta di autorizzazione all'uscita anticipata degli alunni minori d'età, secondo le modalità appresso indicate:





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna



Certificazione ISO 9001-2008
 n. 24857/11/S

**ISTITUTO TECNICO STATALE TRASPORTI E LOGISTICA
 "BUCCARI"**

Indirizzi: Trasporti Marittimi / Apparatî ed Impianti Marittimi

=====

www.itnbuccari.it

Prot. N.

Cagliari,

MODULO DI AUTORIZZAZIONE
 DI USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA DI ALUNNI MINORI D'ETA'

Affinché si verifichi la **cessazione del dovere di vigilanza** da parte dell'Amministrazione sull'alunno e **subentri la responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà, è necessario** che la dichiarazione dello studente di allontanarsi o di assentarsi dall'edificio scolastico in presenza delle condizioni sotto riportate **sia controfirmata dal genitore con la presente** e che lo stesso genitore o chi esercita la potestà dia esatte indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell'alunno dalla scuola.

La presente liberatoria, a carattere autorizzativo, è manifestazione della indiscussa potestà genitoriale e corrisponde ad una assunzione di responsabilità del genitore stesso.

La scelta operata con la presente ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e non può essere modificata ad anno scolastico iniziato

IL/LA SOTTOSCRITTO/A GENITORE _____

Dell'alunno/a _____ Classe _____

- VALUTATO il grado di maturazione del figlio, la collocazione della scuola ed il percorso che il figlio deve compiere;
- VERIFICATO che egli è in grado di percorrerlo autonomamente;
- ASSICURATA la scuola di aver provveduto personalmente alla sua necessaria formazione ed educazione comportamentale;

DICHIARA di aver preso visione dell'informativa sull'uscita anticipata dalla scuola e

AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA

l'uscita anticipata del proprio figlio dalla scuola nei seguenti casi:

1) - Il verificarsi di situazioni eccezionali ed imprevedibili che creino, nella struttura organizzativa della scuola, disfunzioni tali da non consentire l'assunzione delle misure minime necessarie a garantire un idoneo servizio di vigilanza o che rappresentino circostanze estranee ma incidenti sulla normale conduzione dell'attività scolastica (ad es.: assenze del personale docente, improvvise e non prevedibili, scioperi che possono investire anche il comparto trasporti e altri disservizi, ecc.)

SI NO * firma _____.

2) - Partecipazione degli alunni a visite guidate o a particolari iniziative che si svolgano fuori dei locali della scuola, per consentirne il rientro in famiglia al termine dell'attività, qualora cessasse prima dell'orario regolare delle lezioni

SI NO * firma _____.

La mancata sottoscrizione della presente autorizzazione firmata dal genitore in presenza del delegato della scuola, non consentirà all'alunno di uscire anticipatamente dai locali dell'Istituto, in caso di variazioni dell'orario.

Indicazioni circa la modalità di uscita dell'alunno dalla scuola:

Data _____ * Firma del genitore _____

Il Dirigente Scolastico
 Prof. Giancarlo Della Corte

